

IMPIANTI INDUSTRIALI E BENI COMPLESSI: LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE
E LE RIPERCUSSIONI SULL'ORIGINE PREFERENZIALE

a. Classificazione unitaria ed esportazione frazionata

Per effetto di valutazioni di organizzazione aziendale, le Società produttive di impianti industriali, all'atto dell'esportazione dei singoli beni costituenti l'impianto, spesso procedono con la classificazione doganale dei singoli componenti, senza prendere in considerazione la possibilità di utilizzare la voce doganale relativa all'intero impianto.

Tuttavia, il contesto normativo e la prassi vigente consentono la classificazione unitaria dei singoli componenti di un bene complesso¹, ove:

- sia presentata alla dogana territorialmente competente apposita domanda scritta;
- l'esportazione/ importazione dei beni, anche frazionata, si inserisca in un contesto commerciale unico; e
- le operazioni, anche se frazionate lungo un ampio arco temporale, siano collegate tra loro e finalizzate all'esportazione/ importazione di un prodotto unitario.

b. Ripercussioni sull'origine

La scelta di classificare i singoli componenti di un bene complesso deve destare alcune considerazioni aggiuntive ove venga a inserirsi nel quadro di un'operazione commerciale che coinvolga due paesi che hanno siglato un Accordo di libero scambio.

L'Unione europea, infatti, è il soggetto internazionale che ha stipulato più accordi commerciali sulla scena globale. La finalità di detti accordi, come noto, è quella di rimuovere barriere (tributarie e non) che possano ostacolare il libero scambio tra i paesi accordisti.

Sotto un profilo doganale, se le regole di origine preferenziale contenute all'interno del singolo accordo – e specifiche per ogni voce doganale – sono rispettate dal paese esportatore, il bene (complesso e non) può essere importato nel paese *partner* senza scontare dazio o scontandolo in misura ridotta.

c. Il rispetto delle regole di origine

Alla luce di quanto premesso, pare evidente il vantaggio della verifica delle regole di origine per l'impianto nel suo complesso rispetto a una verifica per ciascun componente dell'impianto.

A titolo esemplificativo, se la regola della voce doganale con cui può essere classificato l'impianto prevede:

- la *“Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto”*; ovvero
- la *“Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto”*,

anche ove uno o più componenti (e.g. delle tubazioni, trasformatori, accessori, ecc.) non rientrino nella rispettiva regola di origine preferenziale perché di origine extra-UE, potrebbero comunque beneficiare delle riduzioni/esenzioni daziarie concesse dagli Accordi se venissero rispettate le percentuali previste per l'impianto nel suo complesso².

d. Conclusioni

L'utilizzo di un unico codice doganale all'esportazione, dunque, oltre a permettere un beneficio daziaro e una gestione più snella e certa dell'origine preferenziale dell'impianto, comporta uno sgravio amministrativo sia per la Società sia per l'Autorità doganale, nonché un'omogeneizzazione con le dichiarazioni di importazione nel paese di destinazione, agevolando così il coordinamento tra le amministrazioni doganali.

Segnaliamo sul tema l'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV)³ n.

ITBTI2020-0017M-277100 presentata attraverso il “Trader Portal”

(cfr. [Allegato 1](#)) che conferma la possibilità di classificare unitariamente un impianto anche nell'ipotesi di esportazione/ importazione frazionata e prolungata nel tempo.

Riferimenti bibliografici:

[1] Sul tema della classificazione unitaria di un bene complesso esportato frazionatamente, si veda la regola generale 2.a per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui al Reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, aggiornato su base annuale, secondo cui *“Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato”*.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, detta regola imporrebbe di classificare un dispositivo importato/esportato - qualora esso divenga funzionante solo con il concorso di ulteriori componenti – non già come "parte" di una macchina complessa bensì sotto la voce che identifica la stessa macchina, giacché ciò che rileva è non già che il dispositivo possa svolgere "ex se" la propria funzione, ma che esso costituisca l'elemento fondamentale della stessa macchina (cfr. Cass. n. 31058 del 28/12/2017).

Detta lettura è confermata dagli strumenti interpretativi rilasciati in ambito internazionale ed europeo (vedasi, in particolare, la V e la VII Nota Esplicativa della Sezione XVI del Sistema Armonizzato nonché, in ambito Ue, la nota complementare n. 3 della sezione XVI di cui alle note esplicative della Nomenclatura Combinata dell'UE rilasciate dalla Commissione europea).

Infine, si segnala che la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 28663/2018) ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui *"in materia doganale, l'interpretazione congiunta delle regole generali per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, premesse alla Tariffa Doganale della Comunità Europea di cui al Reg. CEE 23 luglio 1987, n. 2658 del 1987 e s.m.i., nonché del D.P.R. n. 723 del 1965, art. 5, induce a ritenere che l'importazione separata di diversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comporta l'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ove l'importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, restando irrilevante l'originaria volontà dell'importatore"*. Detto principio appare applicabile, *mutatis mutandis*, anche in caso di esportazione frazionata di più componenti relativi a un unico bene complesso.

[2] Si tenga presente che elementi circa la menzionata possibilità di classificazione unitaria dovrebbero essere contenuti anche nei protocolli di origine dei singoli accordi. A titolo esemplificativo, la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GUUE L 54,

26.2.2013), protocollo di origine di numerosi accordi commerciali siglati dall'Ue, stabilisce:

- all'art. 1 – “Definizioni” che:
 - “j) «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nella presente convenzione «sistema armonizzato» o «SA»”; e ancora
- all'art. 7 – “Unità di riferimento” che:
 - “1. L'unità di riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento [...]”

^[3] Le ITV sono strumenti, disciplinati dal Reg. Ue n. 952/2013 (cd. Codice Doganale dell'Unione), che garantiscono agli operatori economici una decisione rilasciata dall'autorità doganale nazionale e valida in tutti gli Stati dell'Unione doganale che attesti quale sia la corretta classificazione doganale della merce ([link](#)).